

CONTRATTO DI APPALTO

Tra la **Isontina Ambiente Srl** con sede legale in via Cau de Mezo n.10 a Ronchi dei Legionari (GO) e codice fiscale n.01123290312, qui rappresentata da Giuliano SPONTON nato a Cormòns (GO) il 04.09.1972, codice fiscale SPNGLN72P04D014L, in qualità di Direttore generale, di seguito denominata “*IS.A*” oppure anche “*Stazione Appaltante*”;

e la ditta **[•]**, con sede legale in via **[•]** a **[•]** e codice fiscale n. **[•]**, qui rappresentata da **[•]**, nato a **[•]** (**[•]**) il **[•]**, codice fiscale **[•]**, nella sua qualità di Amministratore Unico della stessa, di seguito denominata “*Appaltatore*”;

di seguito congiuntamente denominati anche “*Parti*” e disgiuntamente “*Parte*”.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

premesse che

- con lettera di invito protocollo n. **[•]** di data **[•]**, IS.A ha indetto una procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento del “Servizio di recupero del rifiuto verde – CIG 7556652A7E”;

- con Delibera dell'Amministratore unico di IS.A. n. **[•]** di data **[•]** è stata approvata la proposta di aggiudicazione del servizio all'Appaltatore;

- l'espletamento delle verifiche previste ex articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 ha dato esito positivo, dando efficacia all'aggiudicazione;

- il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con l'Appaltatore, ha concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle attività dedotte nell'appalto senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'Appaltatore stesso;

- occorre provvedere alla stipulazione del Contratto d'appalto con **[•]**;

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le

	Parti come sopra rappresentate,	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Premesse, documenti contrattuali ed allegati - Le premesse e tutti i	
	documenti contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo a definire la complessiva	
	volontà delle Parti.	
	Per documenti Contrattuali si intendono:	
	i) il Capitolato Speciale d’Appalto, visionato e già controfirmato dall’Appaltatore per	
	integrale accettazione, rimane depositato in atti ed è parte integrante del presente	
	Contratto, anche se a questo materialmente non allegato;	
	ii) l’Offerta economica (Allegato 1) presentata dall’Appaltatore in corso di gara.	
	In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente	
	Contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali, vale l’interpretazione più	
	favorevole per la migliore e ottimale esecuzione del servizio oggetto di affidamento,	
	nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di	
	ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.	
	Articolo 2 – Oggetto dell’appalto – L’appalto ha ad oggetto il servizio di recupero dei	
	rifiuti urbani di cui al codice CER 20 02 01; per operazioni di “recupero” si intendono	
	esclusivamente quelle di cui all’allegato C del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., purché	
	compatibili con la tipologia di rifiuti in oggetto.	
	Articolo 3 – Capitolato Speciale d’Appalto e Codice Etico – L’appalto viene affidato	
	ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, patti	
	e modalità descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel testo accettato	
	dall’Appaltatore in sede di gara.	
	L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare, nonché a condividere e a far rispettare	
	Pagina 2 di 18	

al proprio personale il Codice Etico approvato con delibera dell'Amministratore Unico di Isontina Ambiente Srl del 29.05.2015 (rev.4 2015) e tutti gli altri atti e documenti adottati da Isontina Ambiente Srl nell'ambito del MOG – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in attuazione al D.Lgs. n.231/2001.

Articolo 4 – Durata del Contratto – L'appalto avrà durata, fino al 31.12.2019, con decorrenza dalla data del Verbale di consegna del servizio. Il presente Contratto non sarà rinnovabile, e sarà prorogabile con accordo tra le Parti, in forma scritta.

Articolo 5 – Ammontare del Contratto e corrispettivo – L'importo del Contratto, come risultante dal prodotto del prezzo unitario offerto e della quantità stimata di rifiuto da avviare al recupero, ammonta ad €. [•] ([•]) oltre IVA di legge.

Il prezzo unitario, pari ad €. [•] ([•]) alla tonnellata, è quello formulato dall'Appaltatore in sede di gara nell'offerta economica e deve considerarsi fisso ed invariabile sino all'ultimazione del servizio.

Il Contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, per cui il prezzo unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituisce il prezzo contrattuale e, conseguentemente, l'importo del Contratto, di cui al presente Articolo, è da considerarsi stimato, non vincolante per la Stazione Appaltante e non impegnativo verso l'Appaltatore.

Articolo 6 – Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia, cessione del Contratto e dei crediti - Ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle quantità conferite all'impianto di destinazione rispetto a quelle stimate fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto stesso, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'avvio al trattamento delle stesse alle medesime condizioni previste nel presente Contratto e nei documenti Contrattuali.

In tali ipotesi, le Parti possono decidere di sottoscrivere degli atti integrativi con la precisa individuazione delle quantità in aumento o in diminuzione richieste.

Nei casi di cui al precedente comma, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, né opporre rifiuti o chiedere indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo e comunque denominati.

In tutte le restanti ipotesi in cui si dovesse rendere necessaria una modifica al Contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la modifica del contraente, saranno ammesse esclusivamente ai termini e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Qualora successivamente alla stipula del Contratto intervengano disposizioni di legge o regolamentari che attribuiscono ad altri soggetti, pubblici o privati, la competenza nelle materie del presente Appalto e questi decidano di subentrare nel Contratto, l'Appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni contrattuali, a far data dalla comunicazione di subentro.

È ammessa la cessione dei crediti discendenti dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le singole cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad IS.A. La Stazione Appaltante potrà rifiutare la cessione mediante l'invio di comunicazione, a mezzo pec o raccomandata A/R, all'Appaltatore e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. La presente clausola non vale, comunque, come accettazione preventiva della cessione dei crediti discendenti dal Contratto. In ogni caso, IS.A. potrà opporre al soggetto cessionario del singolo credito tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore in base al presente Contratto e agli altri documenti Contrattuali.

Articolo 7 – Subappalto - E' vietato cedere o subappaltare, a pena di nullità, tutti o

parte del servizio oggetto dell'appalto, senza previa autorizzazione della Stazione

appaltante; si farà specifico riferimento all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 8 – Responsabilità dell'Appaltatore - L'Appaltatore è responsabile verso la

Stazione Appaltante del buon andamento del servizio oggetto del presente Contratto

e dei documenti contrattuali, nonché del corretto operato di tutti i propri dipendenti

e del corretto funzionamento dei propri mezzi e/o attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore è, altresì, direttamente responsabile di eventuali danni a terzi e/o a

cose conseguenti a qualsiasi azione derivante dall'effettuazione del servizio, o di

qualsiasi altra normativa o regolamentazione vigente e applicabile al servizio oggetto

del Contratto.

È fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare sempre e prontamente alla Stazione

Appaltante tutte le circostanze, incidenti e fatti significativi rilevati o causati

nell'espletamento del servizio e/o che potrebbero impedirne il regolare svolgimento,

o che in ogni caso possano essere causa di responsabilità ai sensi del comma

precedente.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da

qualsiasi responsabilità, danno, costo, spesa, richiesta, comunque denominati e

discendenti dall'esecuzione del presente Contratto da parte dell'Appaltatore.

A tal riguardo, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. [•] in data

[•].[•].[•] rilasciata da [•], per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente

Contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale

Salvo che ciò non competa alle Autorità adibite alla tutela dell'ordine pubblico ovvero

all'Autorità giudiziaria, l'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione

Appaltante in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione ed il Responsabile

Tecnico e referente dell'Appaltatore rappresentanti dell'Appaltatore e sarà redatto apposito verbale. Eventuali contestazioni dell'Appaltatore dovranno essere riportate in tale verbale. In caso di assenza o di impedimento di tali soggetti, gli accertamenti saranno effettuati in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Stazione Appaltante stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 9 – Verifica della qualità del servizio - La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire degli Audit di Sistema con l'effettuazione di verifiche presso l'impianto di destinazione individuato al fine di dare evidenza delle attività effettivamente eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10 – Penali - In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione dello stesso, fatto comunque salvo il maggior danno, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali di cui all'Articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le contestazioni ed applicazioni di penali verranno comunicate all'Appaltatore via pec o e-mail, a fronte delle quali l'Appaltatore potrà opporre, entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse, valide motivazioni e controdeduzioni, che saranno valutate dalla Stazione Appaltante.

L'importo delle penali sarà compensato sull'ammontare delle fatture ancora non pagate ovvero, in difetto, trattenute sulla cauzione. In questo caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata.

Le penali di cui al presente Contratto non potranno superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo; qualora ciò si verificasse, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso o

indennizzo di sorta, eccetto il corrispettivo per la parte di attività svolta sino a quel momento da calcolarsi applicando il prezzo unitario alle tonnellate effettive conferite fino a quel momento, dedotto dell'importo delle penali e del maggior danno.

In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, del servizio oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ad altre ditte la prestazione non eseguita nei termini indicati e ciò in danno all'Appaltatore, salvi e riservati ogni altro diritto o azione. In particolare dopo una settimana di mancati ritiri, ovvero di constatato mancato rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di sospendere o revocare il servizio, resolvendo di diritto il Contratto, in danno all'Appaltatore medesimo, con rivalsa sulla cauzione definitiva, che verrà incamerata.

Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a completamento le prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 11 – Garanzia definitiva - L'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva prevista dall'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 per un importo pari ad €.[•] ([•]) mediante polizza fideiussoria rilasciata da [•] n.[•] del [•].[•].[•].

La garanzia definitiva di cui al precedente comma è prestata a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Ai fini dello svincolo della cauzione si applica il comma 5, dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore è tenuto alla immediata reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà

	effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante a valere sui ratei del Corrispettivo	
	da corrispondere all'Appaltatore.	
	Articolo 12 – Assicurazioni a copertura della Responsabilità civile - L'Appaltatore dà	
	atto alla Stazione Appaltante di aver stipulato la polizza prevista dall'Articolo 13 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto, giusta polizza RCT/RCO n. [•] di [•] con scadenza al	
	[•].[•].[•].	
	L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante le quietanze di	
	pagamento del premio per gli anni successivi al fine di permettere di verificare il	
	permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.	
	Articolo 13 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo - La fatturazione delle	
	prestazioni, rese in esecuzione del presente Contratto, sarà effettuata a consuntivo,	
	con cadenza mensile, dall'Appaltatore, per un importo pari al prezzo unitario di gara	
	moltiplicato per le quantità conferite all'impianto di destinazione nel periodo di	
	riferimento.	
	Ogni fattura dovrà riportare inoltre il CIG della gara, l'IBAN del conto corrente	
	indicato ai sensi della legge n.136/2010, nonché il numero d'ordine ed eventuali altri	
	riferimenti interni di I.S.A che saranno preventivamente comunicati dalla Stazione	
	Appaltante prima dell'emissione di ogni fattura. La consegna puntuale alla Stazione	
	Appaltante di tutta la documentazione prevista sarà condizione essenziale per	
	l'effettuazione dei pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore per le prestazioni	
	eseguite. La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di richiedere	
	all'Appaltatore la documentazione integrativa o esplicativa di quella già presentata.	
	Le fatture, emesse in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter,	
	comma 1-bis, del D.P.R. 633/1972, dovranno essere trasmesse in formato .pdf e	
	spedite esclusivamente in modalità informatica all'indirizzo pec	
	Pagina 8 di 18	

isontinambiente.fatture@legalmail.it.

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore, che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso sino alla data di regolarizzazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti (in particolare il DURC e la verifica inadempimenti fiscali), ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà della Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa e/o indennizzo per il ritardo.

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari - L'Appaltatore si obbliga specificamente ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010 e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi ivi previsti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010. La Stazione Appaltante ha il diritto e l'obbligo di verificare che tali obblighi siano rispettati.

Ai fini di cui sopra, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, al presente Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da

effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” dall’Appaltatore ai pagamenti discendente dal presente Contratto sono: Istituto [●] – Agenzia di [●] - COD. IBAN [●].

Le persone delegate ad operare su tali conti sono:

i) [●][●], nato a [●] il [●].[●].[●], codice fiscale n.[●];

ii) [●][●], nato a [●] il [●].[●].[●], codice fiscale n.[●].

Ogni modifica del conto corrente e/o dei soggetti sopraindicati deve essere immediatamente comunicata alla Stazione Appaltante.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e/o comunque in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla legge n.136/2010, si determineranno le conseguenze previste dall’articolo 3, comma 9-*bis*, della medesima legge n.136/2010.

Articolo 15 – Verifica finale di conformità dell’esecuzione - Il presente Contratto è soggetto a verifica finale di conformità del servizio eseguito.

La verifica di cui al comma precedente si svolgerà nei termini e con le modalità previste dall’articolo 102 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 16 – Recesso da parte della Stazione Appaltante - La Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n.50/2016, può recedere dal Contratto in qualunque momento.

In caso di esercizio del recesso di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito alla data di esercizio del diritto di recesso.

Il recesso è esercitato dalla Stazione Appaltante mediante l'invio all'Appaltatore di una comunicazione, a mezzo pec o raccomandata A/R, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante riprende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità del servizio effettuato sino a tale data.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di recesso della Stazione Appaltante disposto in esecuzione della vigente disciplina antimafia e, in particolare, nelle ipotesi di cui all'articolo 88, comma 4-ter e all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011. In tali ipotesi all'Appaltatore sarà dovuto esclusivamente il pagamento del valore del servizio già eseguito.

Articolo 17 – Risoluzione del Contratto - Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante risolverà il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n.159/2011, ovvero sia intervenuta la condanna con sentenza definitiva passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 Codice di procedura Penale, per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto in uno dei seguenti casi:

a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto l'esperimento di una nuova procedura di gara per l'affidamento dell'appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016;

b) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 qualora risultino superate le soglie di

	cui al comma 7 del predetto articolo;	
	c) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106,	
	comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, qualora siano state superate le soglie di cui al	
	medesimo comma 2, lettere a) e b);	
	d) sia emerso che l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, si	
	trovava in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016, e	
	avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara per l'affidamento	
	dell'appalto;	
	e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave	
	violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di	
	giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di	
	una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n.50/2016.	
	Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante può	
	risolvere il Contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali	
	da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.	
	In questa ipotesi, il Direttore dell'Esecuzione invia al Responsabile Unico del	
	Procedimento una relazione particolareggiata corredata dai documenti necessari,	
	indicando la stima del servizio che potrà essere riconosciuto all'Appaltatore. Il	
	Direttore dell'Esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti	
	all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione	
	delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e	
	valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine	
	senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del	
	Responsabile Unico del Procedimento, dichiara risolto il Contratto.	
	Ai fini di cui al comma precedente e in via esemplificativa e non esaustiva, si	
	Pagina 12 di 18	

	considera un grave inadempimento da parte dell'Appaltatore il concorrere di una o	
	più delle seguenti circostanze:	
	i) subappalto non autorizzato a terzi di tutte o di parte delle attività previste	
	nell'Appalto;	
	ii) decadenza dall'autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata dagli enti	
	competenti;	
	iii) in tutti i casi di perdurante inadempimento ad una diffida scritta indirizzata dalla	
	Stazione Appaltante all'Appaltatore entro i termini allo stesso assegnati;	
	iv) inosservanza delle norme in materia di collocamento, retribuzione, contribuzione	
	e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;	
	v) superamento del 10% (dieci per cento) del valore del corrispettivo delle penali	
	accumulate dall'Appaltatore;	
	vi) in caso di comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si	
	verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;	
	vii) in caso di reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che si	
	verifichino per più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi;	
	viii) in caso di inosservanza delle direttive della Stazione Appaltante in sede di avvio	
	dell'esecuzione del Contratto.	
	Fatte salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha	
	facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs.	
	n.50/2016, in tutti i casi in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza	
	dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto medesimo. In tali casi, il	
	Direttore dell'Esecuzione assegna un termine all'Appaltatore, che, salvo i casi	
	d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve	
	eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in	
	Pagina 13 di 18	

	contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione	
	Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.	
	In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento	
	delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri	
	aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, delle penali e dell'eventuale	
	maggior danno.	
	Il Responsabile Unico del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore la	
	determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti)	
	giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del	
	servizio già eseguito.	
	Qualora sia stato nominato, l'organo competente per la verifica di conformità del	
	servizio, questo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un Verbale di	
	accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dal D.Lgs. n.50/2016. Con	
	il Verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del	
	Contratto.	
	Nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi del presente Articolo, in sede di	
	liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è	
	determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra	
	impresa il servizio da completare.	
	Articolo 18 - Sicurezza – Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili	
	interferenze, non essendo noto alla Stazione Appaltante la condizione operativa in	
	cui verranno effettuate le attività e non detenendo la disponibilità giuridica dei luoghi	
	di lavoro, sarà onere dell'Appaltatore valutare i costi, che rimarranno a suo carico e	
	ricompresi nel corrispettivo di cui all'Articolo 5, dandone contestuale evidenza	
	all'interno del DUVRI "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali". Lo	
	Pagina 14 di 18	

stesso documento, predisposto dall'Appaltatore, verrà recepito dalla Stazione Appaltante che avrà l'onere di trasmetterlo alle imprese incaricate al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso l'impianto di trattamento.

Articolo 19 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'Esecuzione e Responsabile tecnico e referente dell'Appaltatore - Le Parti si danno reciprocamente atto che:

(i) il Responsabile Unico del Procedimento è Giuliano Sponton, via Cau de mezo n.10 a Ronchi dei Legionari (GO), telefono 0481.770611, fax 0481.770633 e pec isontinambiente@legalmail.it;

(ii) il Direttore dell'Esecuzione verrà nominato in seguito alla stipula del presente Contratto e di tale nomina verrà data notizia all'Appaltatore;

(iii) il Responsabile Tecnico e referente dell'Appaltatore verrà indicato e comunicato a I.S.A. prima dell'inizio dell'esecuzione.

Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo pec o raccomandata A/R, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata da I.S.A. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente Articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento in relazione al presente Contratto, da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec o raccomandata A/R, alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi che sono eletti come domicilio valido a tutti gli effetti del presente Contratto.

Articolo 20 – Modifiche o integrazioni al Contratto - Qualsiasi modifica e/o

integrazione del Contratto e dei documenti contrattuali dovrà avvenire, ove consentito dalla legislazione vigente e comunque d'accordo tra le Parti, in forma scritta.

Articolo 21 – Variazioni societarie – L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche di assetto aziendale o societario. Rimane facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il presente Contratto entro 3 (tre) mesi da tale comunicazione dell'Appaltatore o comunque, in difetto da quest'ultima, dall'avvenuta conoscenza delle indicate modifiche.

Articolo 22 – Trattamento dei dati personali – Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si rinvia all'apposita informativa privacy (allegata alla Lettera di invito), che costituisce parte integrante del presente Contratto.

Articolo 23 – Legge applicabile - Il presente Contratto è disciplinato dalla legislazione italiana e, in particolare, dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica e dal Codice Civile.

Articolo 24 – Soluzione delle controversie - Per le controversie inerenti interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o risoluzione del presente Contratto e dei documenti contrattuali, che non si siano potute risolvere in sede amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di I.S.A., senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre.

Articolo 25 – Spese del Contratto - Tutti gli oneri, i costi, imposte, tasse e spese,

	comprese quelle fiscali, relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o comunque	
	dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico	
	dell'Appaltatore.	
	Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è soggetto all'imposta di	
	registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. n.131/1986, in quanto le	
	prestazioni considerate nello stesso sono assoggettate ad IVA.	
	Articolo 26 – Stipula del Contratto - Il presente Contratto sarà stipulato tra le Parti	
	in modalità elettronica come Scrittura privata non autenticata.	
	Articolo 27 - Disposizioni finali - Per tutto quanto non espressamente previsto nel	
	presente Contratto si applica quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto e	
	dalle normative citate nello stesso, nonché da ogni altra norma in materia, se ed in	
	quanto applicabile.	
	Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole	
	non comporterà la nullità o lo scioglimento del presente Contratto, né della restante	
	parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire, secondo buona fede, le	
	clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa	
	funzione.	
	Data delle firme digitali.	
	Allegato n.1, Offerta assunta al protocollo n. [●] di data [●].	
	Per Isontina Ambiente Srl Giuliano Sponton (firmato digitalmente)	
	Per [●] [●] (firmato digitalmente)	
	L'Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di accettare tutte le condizioni	
	contenute nel presente Contratto e nei documenti allegati o richiamati, ed in	
	particolare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice	
	Civile, quelle recate dai seguenti articoli: Articolo 4 – Durata del Contratto; Articolo	
	Pagina 17 di 18	

6 – Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia, cessione del Contratto e dei crediti; **Articolo 8** – Responsabilità dell'Appaltatore; **Articolo 10** – Penali; **Articolo 13** - Fatturazione e pagamento del corrispettivo; **Articolo 14** - Tracciabilità dei flussi finanziari; **Articolo 16** – Recesso da parte della Stazione Appaltante; **Articolo 17** – Risoluzione del Contratto; **Articolo 18** – Sicurezza; **Articolo 23** – Legge applicabile; **Articolo 24** – Soluzione delle controversie.

Per Isontina Ambiente Srl **Giuliano Sponton** (firmato digitalmente)

Per **[●]** **[●]** (firmato digitalmente)